COMUNE DI CURINGA

Provincia di Catanzaro

Tel. 0968/739313 – Fax 0968/739156

ORDINANZA Nr. 35 DEL 24.05.2018

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA IN FORMA AMBULANTE IN OCCASIONE DELLA XXIV EDIZIONE DELLA FESTA DELLA FRAGOLA AD ACCONIA DI CURINGA.

IL SINDACO

Preso atto che nella giornata del 26 maggio , a partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 01:00 del 27 maggio 2018, avrà luogo nella frazione Acconia di Curinga la tradizionale "Festa della Fragola" e che in ragione di ciò è prevista una notevole affluenza di persone provenienti anche dai comuni limitrofi;
Considerata pertanto la necessità di vietare temporaneamente la vendita in forma ambulante sul territorio della frazione Acconia per il periodo sopra indicato;
Ritenuto di individuare un'area dedicata alla sosta di mezzi attrezzati per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari in modo tale da garantire un sereno e sicuro svolgimento della manifestazione e nel contempo di assicurare un servizio efficiente all'utenza;
Visto il D. Lgs. Nr. 114 del 31.03.1998;
Vista la legge regionale nr. 18 dell'11 giugno 1999;

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

E'VIETATA LA VENDITA IN FORMA AMBULANTE SU TUTTO IL TERRITORIO DEL CENTRO URBANO DI ACCONIA DALLE ORE 14:00 DEL 26 MAGGIO, ALLE ORE 01:00 DEL 27 MAGGIO 2018.

In deroga al presente provvedimento è consentita la vendita con stazionamento dei mezzi debitamente attrezzati e autorizzati dal SUAP nell'area appositamente dedicata e segnalata compresa tra il civico nr. 1 di viale Stazione ed il piazzale antistante la stazione ferroviaria.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- **Comando Stazione Carabinieri** di Curinga ;
- **Comando Polizia Locale - Sede;**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso, alternativamente, al TAR della Calabria, ai sensi della Legge nr. 1034/71, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24.11.1971 rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione.
A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.
I trasgressori saranno sanzionati secondo le normative vigenti in materia.
Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché tutti gli agenti di PS sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza Municipale, 24.05.2018

Il SINDACO
F.to Ing. Domenico Maria PALLARIA